



COMUNE DI BISTAGNO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco 31 - 15012 Bistagno

tel. 0144-79865 fax 0144-79675

ORDINANZA N. 14.20

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in merito all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il contagio da COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che ha dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario sino al 31 luglio 2020;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

RICHIAMATO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, nr. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

EVIDENZIATO che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di dover far adottare alla popolazione tutte quelle precauzioni che possano essere utili a scongiurare e/o a diminuire il rischio di contagio;

ATTESO, quindi, che, in relazione alle specifiche funzioni e attività di questo Comune e allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- a tutti coloro che si allontanano dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, di indossare una mascherina protettiva o, in caso non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc...) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola.
- che ai trasgressori vengano applicate le sanzioni ex art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

segue→

INFORMA

- la Cittadinanza che è possibile ritirare le mascherine protettive presso la locale Farmacia e presso i due Tabaccai , durante le ore di apertura al pubblico;

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte-Unità di crisi, alla Provincia di Alessandria, nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio;
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;
- che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale. 30/03/2020

IL SINDACO
VALLEGRA Roberto

